

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**31 gennaio 2001**

nella causa T-76/94, Rendert Jansma contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Ricorso per risarcimento — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione — Vendita dell'azienda SLOM — Prescrizione)

(2001/C 134/31)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-76/94, Rendert Jansma, residente in Engelbert (Paesi Bassi), rappresentato dagli avv.ti E.H. Pijnacker Hordijk e H.J. Bronkhorst, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Frieden, 62, avenue Guillaume, contro Consiglio dell'Unione europea (agente: sig.ra A.-M. Colaert) e Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. van Rijn e H.-J. Rabe), avente ad oggetto la domanda di risarcimento, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE), dei danni subiti dal ricorrente a causa del divieto di smerciare latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 31 gennaio 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I convenuti sono obbligati a risarcire il danno subito dal ricorrente a causa dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, in quanto detti regolamenti non hanno previsto l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in osservanza di un impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero, non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento prescelto dallo Stato membro interessato.*

- 2) *Il periodo per il quale il ricorrente deve essere risarcito dei danni subiti a causa dell'applicazione del regolamento n. 857/84 è quello che inizia l'11 dicembre 1988 e si conclude il giorno della pronuncia della presente sentenza. Tale importo deve includere il valore d'acquisto di un quantitativo di riferimento equivalente a quello che il ricorrente avrebbe dovuto ottenere nell'ambito del regolamento n. 857/84.*
- 3) *Le parti comunicheranno al Tribunale, entro sei mesi a decorrere dalla presente sentenza, gli importi da versare, stabiliti di comune accordo.*
- 4) *In mancanza di accordo, esse faranno pervenire al Tribunale, entro il medesimo termine, le loro richieste pecuniarie.*
- 5) *La decisione sulle spese è riservata.*

⁽¹⁾ GU C 90 del 26.3.1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**30 novembre 2000**

nella causa T-5/97, Industries des poudres sphériques contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Concorrenza — Ricorso d'annullamento — Rigetto di una denuncia — Art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) — Impiego abusivo di procedura antidumping — Motivazione — Diritti della difesa)

(2001/C 134/32)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-5/97, Industries des poudres sphériques, con sede in Annemasse (Francia), rappresentata dall'avv. C. Momège, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, 398, route d'Esch, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra F. Mascardi e A. Carne-lutti), sostenuta dalla Péchiney électrometallurgie, con sede in Courbevoie (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.-P. Gunther e O. Prost, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 7 novembre 1996, che respinge la denuncia della ricorrente volta, in via principale, a far dichiarare un'infrazione dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) asseritamente commessa dalla Péchiney électrometallurgie (procedimento n. IV/35.151/E-1 IPS/Péchiney électrometallurgie), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata), composto dal signor R. García-Valdecasas, presidente, dalla signora P. Lindh e dai signori J.D. Cooke, M. Vilaras e N. Forwood, giudici, cancelliere: G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 30 novembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*

- 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dalla Commissione, nonché quelle sostenute dall'interveniente Péchiney électrométallurgie.*

(¹) GU C 74 dell'8.3.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

31 gennaio 2001

nella causa T-143/97, Gerhardus van der Berg contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (¹)

(Ricorso per risarcimento — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione — Trasferimento di quota ad un'altra azienda)

(2001/C 134/33)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-143/97, Gerhardus van der Berg, residente in Dalfsen (Paesi Bassi), rappresentato dall'avv. H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Frieden, 62, avenue Guillaume, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra A.-M. Colaert e sig. J.-P. Hix) e Commissione delle Comunità europee (agente: sig. T. van Rijn), avente ad oggetto la domanda di risarcimento, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE), dei danni subiti dal ricorrente a causa del divieto di smerciare latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici, cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 31 dicembre 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *Le spese sono poste a carico del ricorrente.*

(¹) GU C 199 del 28.6.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

31 gennaio 2001

nelle cause riunite T-197/97 e T-198/97, Weyl Beek Products BV e altri contro Commissione delle Comunità europee (¹)

[Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) — Ricorso di annullamento — Rigetto di una denuncia — Interesse comunitario — Rapporti tra l'art. 85 del Trattato e l'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE)]

(2001/C 134/34)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nelle cause riunite T-197/97 e T-198/97, Weyl Beef Products BV, con sede in Enschede (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, e S.B. Noë, del foro di Rotterdam, ricorrente nella causa T-197/97, Exportslachterij Chris Hogeslag BV, con sede in Holten (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. A.P.J.M. de Bruyn, del foro di Zutphen, Groninger Vleeshandel BV, con sede in Groninga (Paesi Bassi), rappresentata inizialmente dall'avv. A.P.J.M. de Bruyn, del foro di Zutphen, quindi dall'avv. P.E. Mazel, del foro di Leeuwarden, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Bonn e Schmitt, 7, Val Saint-Croix, ricorrenti nella causa T-198/97, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. W. Wils e G. van der Wal), sostenuta da Produktschap voor Vee en Vlees e Stichting Saneringsfonds Runderslachterijen, aventi le loro sedi in Rijswijk (Paesi Bassi), rappresentate dall'avv. I.W. VerLoren van Themaat, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. C. Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, avente ad oggetto, nella causa T-197/97, un ricorso di annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1997 (pratica n. IV/35.591/F-3-Weyl/PVV+SSR) recante rigetto di una denuncia proposta dalla ricorrente il 14 giugno 1995 e, nella causa T-198/97, un ricorso di annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1997 (pratica n. IV/35.634/F-3-Hogeslag-Groninger/PVV+SSR) recante rigetto di una denuncia proposta dalle ricorrenti il 30 giugno 1995, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici; cancelliere: sig. G. Herzig, amministratore, il 31 gennaio 2001 ha emesso una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.*
- 3) *Le intervenienti sopporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 252 del 16.8.1997.